

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO odv"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita - ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato CTS "Codice del Terzo Settore") e relative disposizioni di attuazione e, in quanto compatibile, del Codice civile - un'associazione di volontariato denominata **"Il Giardino ODV"**, di seguito semplicemente "Associazione".

L'Associazione ha sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, nel cui territorio svolge - con durata illimitata - la propria attività.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle seguenti attività di interesse generale elencate all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Nello svolgimento di dette attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'azione di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti ad essa associati.

In particolare, l'Associazione nasce con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire - anche in sinergia con altri enti del terzo settore - iniziative e servizi di carattere sociale, culturale, educativo, ricreativo, di benessere fisico e di informazione, atti a migliorare la qualità della vita delle persone, con particolare riguardo alle persone anziane e/o disabili e agli strati più deboli della popolazione, per ridurre il disagio e l'emarginazione, per contrastare la solitudine e ogni forma di esclusione o discriminazione sociale e, quindi, per rendere concreta l'accoglienza e l'integrazione sociale.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'associazione si prefigge di:

- a) cooperare, in collaborazione con altri soggetti e in primo luogo con i Servizi sociali del Comune di Figline e Incisa Valdarno, alla realizzazione di un osservatorio dei bisogni sociali emergenti nella comunità;
- b) realizzare con tutte le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio e, in primo luogo, con quelle aderenti all'Associazione "Il Giardino" in qualità di soci collettivi, una "Rete sociale di Solidarietà" come efficace e concreto strumento di risposta a tali bisogni;
- c) diffondere la cultura e la pratica della solidarietà, della collaborazione tra generazioni e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale del territorio;
- d) promuovere iniziative di formazione per contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato;
- e) cooperare con tutti coloro (istituzioni, enti, associazioni, circoli, parrocchie, singoli cittadini) che hanno interesse al miglioramento della qualità della vita della comunità.

L'Associazione potrà compiere altresì ogni altra iniziativa connessa a quelle sopra descritte, purché rientrante negli scopi previsti dal presente Statuto.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione potrà avvalersi di sedi, impianti, attrezzature e strutture messe a disposizione dal Comune e da enti, associazioni, parrocchie e privati, mediante convenzioni o accordi di collaborazione.

ART. 3

(Numero e ammissione degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: soci collettivi e soci individuali.

Sono soci collettivi le organizzazioni del terzo settore che, alla data di approvazione del presente Statuto, risultano iscritte all'associazione "Il Giardino", e precisamente: l'Anteas-Valdarno, l'Aseba, l'Auser-Figline, l'Avo-Figline, l'Arciconfraternita della Misericordia di Figline, la Uisp-Delegazione di Figline e la Cooperativa sociale Lettera Otto.

Possono essere ammessi, in qualità di soci collettivi, tutti gli enti del terzo settore, purché operanti sul territorio comunale da non meno di due anni attraverso una consolidata struttura associativa regolarmente costituita, che non perseguano fini di lucro, che dichiarino di condividere le finalità dell'associazione ed operino attivamente per il loro perseguimento.

Possono diventare soci individuali tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che si riconoscano nel presente Statuto e intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, impegnandosi a tenere un comportamento civile e decoroso e a svolgere attività in armonia con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente dell'Associazione una domanda che dovrà contenere:

- nel caso di organizzazioni del terzo settore: la denominazione, la data di costituzione, la sede, copia dello Statuto in vigore, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- nel caso di persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- in entrambi i casi: la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e il Regolamento, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione, sia dei soci collettivi che di quelli individuali, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In ogni caso, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato, il quale, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Questa, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione è comunicata all'interessato al momento del rilascio della tessera, e annotata nel libro degli associati, fatta salva la delibera di ammissione da parte del Consiglio direttivo.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati, sia collettivi che individuali, manifestano la propria volontà ed esercitano i propri diritti, nel perseguimento degli scopi sociali, attraverso gli organi dell'Associazione e con le modalità stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento interno.

Essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, salvo i casi espressamente previsti di incompatibilità;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma annuale di attività secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 17, 3° e 4° comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di socio collettivo viene meno:

- per recessione;
- per decadenza, che si determina quando un socio collettivo perde ogni struttura associativa sul territorio di Figline e Incisa Valdarno e non la ricostituisce entro un anno;
- per morosità.

La qualità di socio individuale viene meno:

- per decesso;
- per recessione;
- per esclusione;
- per morosità.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali di una certa gravità arrecati all'Associazione, e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Ai componenti degli organi associativi non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, individuali e collettivi, questi ultimi tramite il loro rappresentante legale o suo delegato.

Ogni associato è titolare di un voto. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 aprile, per la discussione e approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce su delibera del Consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.

L'Assemblea delibera sulle linee programmatiche generali ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. approva i bilanci, preventivi e consuntivi, dell'associazione;

- b. elegge i rappresentanti dei soci collettivi ed individuali in seno al Consiglio direttivo, dopo aver determinato il numero complessivo dei consiglieri su proposta del Consiglio uscente;
- c. elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- d. approva il Regolamento interno (predisposto dal Consiglio direttivo) che disciplina le modalità di organizzazione delle attività dell'Associazione;
- e. decide circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione;
- f. decide sui ricorsi presentati avverso le sanzioni comminate dal Consiglio direttivo in caso di violazione delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento interno dell'Associazione;
- g. delibera su tutte quelle materie che verranno preventivamente sottoposte dal Consiglio direttivo ovvero da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi prima dell'adunanza, mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e i punti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che:

- a) per le modifiche statutarie, per le quali occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
- b) per lo scioglimento dell'associazione, per il quale occorre la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vicepresidente), salvo che l'Assemblea non designi un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del CTS. Ad esso compete la gestione ordinaria e straordinaria, amministrativa e organizzativa, dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è costituito da un numero di membri variabile da 10 (dieci) a 31 (trentuno), i quali sono eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria, con unica votazione palese e sulla base di un'unica lista, comprendente i rappresentanti dei soci collettivi e dei soci individuali. Il numero di rappresentanti dei soci individuali è stabilito in base a quello dei soci collettivi.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e

la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- b. deliberare il programma annuale delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- d. predisporre altresì il Regolamento interno dell'Associazione;
- e. eleggere al proprio interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Vicepresidente;
- f. nominare il Segretario e, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
- g. conferire, su proposta del Presidente, eventuali altri incarichi operativi, anche attraverso la costituzione di Commissioni di lavoro o di Gruppi di attività;
- h. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- j. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- k. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio si riunisce con comunicazione scritta - effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi il recapito a mano e la posta elettronica - contenente i punti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Le riunioni sono indette dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti; le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti, salvo ogni altro caso previsto espressamente dal presente Statuto o dal Regolamento interno dell'associazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione viene redatto, in apposito registro, il verbale sottoscritto dal Presidente (o dal Vicepresidente) e dal Segretario verbalizzante.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica 3 anni (e comunque sino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali) ed è rieleggibile.

Spettano al Presidente funzioni di direzione e vigilanza, pertanto egli ha il compito di:

- a. presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati, salvo che non disponga diversamente invitando l'Assemblea stessa ad eleggere un proprio Presidente;
- b. curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- c. coordinare le attività dell'Associazione;
- d. proporre al Consiglio direttivo l'elezione di un vice Presidente e, ove si ritenga utile e necessaria alla migliore e più efficiente organizzazione dell'Associazione, la costituzione di specifici Gruppi di attività e Commissioni di lavoro.

Il Presidente è, inoltre, consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; egli firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

ART. 10 **(Vice Presidente)**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11 **(Collegio dei Revisori dei conti)**

Ai Revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, e danno pareri sul bilancio consuntivo; redigono la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Essi possono eleggere al proprio interno un presidente.

In ogni caso, l'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.

ART. 12 **(Cariche sociali)**

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio potrà disporre adeguati rimborsi spese per le prestazioni svolte dai propri membri a favore dell'Associazione.

Il Consiglio ha facoltà di avvalersi di personale dipendente retribuito a norma di legge, nonché di collaboratori e consulenti per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Non possono rivestire cariche sociali, nell'associazione, coloro che abbiano un rapporto di lavoro, o comunque di tipo economico non occasionale, con l'Associazione stessa.

A garanzia della assoluta apoliticità dell'Associazione, è dichiarata l'incompatibilità a rivestire cariche sociali per quegli associati che si trovino a ricoprire cariche pubbliche o rilevanti incarichi in formazioni politiche.

E' altresì prevista la sospensione automatica (e l'eventuale successiva decadenza) per chi, rivestendo cariche sociali nell'Associazione, si candidi a ricoprire cariche pubbliche o rilevanti incarichi in una formazione politica.

E' stabilita infine la decadenza per il consigliere che, contravvenendo all'impegno di assolvere responsabilmente e con assiduità il proprio mandato, risulti assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

L'assenza di cui al comma precedente, da parte del rappresentante di un socio collettivo, non è motivo di automatica esclusione del socio medesimo. In tal caso, tuttavia, lo stesso socio collettivo è tenuto a dichiarare espressamente la volontà di restare socio dell'Associazione Il Giardino, ovvero di dimettersi da essa.

In caso di decesso, recessione o decadenza di un consigliere eletto nella lista, in rappresentanza dei Soci collettivi o dei soci individuali, l'Organizzazione che lo ha nominato o il Gruppo di attività che lo ha designato, possono sostituirlo con altro proprio associato, facendo pervenire il nominativo del nuovo candidato al Consiglio direttivo.

Nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci, il Consiglio pone all'ordine del giorno la ratifica del suddetto nominativo, il quale, in caso di voto favorevole, assume la carica di consigliere e può partecipare a pieno titolo alle sedute del Consiglio.

Non è ammessa alcuna forma di cooptazione.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, oltre ai beni materiali di proprietà dell'Associazione risultanti in un apposito inventario tenuto ed aggiornato a cura del Consiglio direttivo. Detto patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicate nello Statuto.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

A norma dell'art. 13, 2° comma, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale nella forma del rendiconto per cassa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 **(Libri)**

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente, il quale decide non oltre i 10 giorni successivi alla richiesta.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e aderendo ad uno o più Gruppi di Lavoro deliberati dal Consiglio direttivo.

La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro gior-

nalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

;

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea dei soci, con maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile.



L'ADDETTO
Carola De Bonis
(1) Firma su delega dell'Ufficio Provinciale

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
IL 22/12/2025 AL N. 479 SERIE 3